

IVA

Soggetta a IVA l'assistenza in giudizio fornita gratuitamente con onorario dovuto dalla parte soccombente

di **Marco Peirola**

Master di specializzazione

Laboratorio IVA 2026

Scopri di più

Con la sentenza resa nella [causa C-744/23 del 23 ottobre 2025](#), la Corte di Giustizia UE ha esaminato l'ambito applicativo dell'art. 2, par. 1, lett. c), Direttiva 2006/112/CE, che qualifica come operazioni soggette a IVA le prestazioni di servizi effettuate **a titolo oneroso** nel territorio di uno Stato membro da un **soggetto passivo** che agisce in quanto tale.

Si è trattato, in particolare, di stabilire se una **prestazione di servizi resa a titolo gratuito da uno studio legale al suo cliente**, nell'ambito della quale, **in caso di successo**, la parte soccombente è tenuta a versare un **onorario previsto dalla Legge**, costituisca una **prestazione a titolo oneroso soggetta a IVA**.

Fermo restando che **la rappresentanza in giudizio** di un cliente da parte di un avvocato costituisce una **prestazione di servizi**, ai sensi dell'art. 24, par. 1, Direttiva 2006/112/CE, la qualificazione di una prestazione di servizi come operazione "a titolo oneroso", ai sensi del citato art. 2, par. 1, lett. c), della stessa Direttiva, presuppone unicamente l'esistenza di un **nesso diretto tra tale prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo**. Tale nesso diretto esiste qualora, tra il prestatore e il destinatario, intercorra un **rapporto giuridico** nell'ambito del quale avvenga uno **scambio di reciproche prestazioni** e la **remunerazione ricevuta dal prestatore** costituisca il **controvalore effettivo** del servizio prestato.

Viceversa, il nesso diretto tra la prestazione e il corrispettivo viene meno quando la remunerazione è concessa **in modo puramente gratuito e aleatorio**, cosicché il relativo importo è praticamente **impossibile da determinare**, oppure è **difficilmente quantificabile o incerto**.

Nel caso di specie, da un lato, tra il cliente e l'Avvocato vige un **contratto avente a oggetto l'assistenza in giudizio gratuita** e, dall'altro lato, poiché il cliente è risultato vittorioso nel procedimento giudiziario di cui trattasi, la controparte è stata **condannata a versare al predetto avvocato un onorario il cui importo è stabilito dalla Legge**.

Di conseguenza, l'esistenza di un nesso diretto tra l'assistenza in giudizio fornita dall'avvocato e l'onorario da quest'ultimo riscosso è giustificata, al contempo, da un **contratto e dalla Legge**.

Secondo la Corte, è **irrelevante**, in tale contesto, che:

- l'onorario sia **ottenuto non dalla parte alla quale è stata fornita l'assistenza in giudizio, bensì dalla controparte e, quindi, da un terzo**. Infatti, affinché una prestazione di servizi possa ritenersi effettuata "a titolo oneroso", ai sensi della Direttiva 2006/112/CE, **non occorre che il corrispettivo sia versato direttamente dal destinatario della prestazione;**
- **non vi sia certezza sul pagamento dell'onorario** in dipendenza dell'esito vittorioso nel procedimento giudiziario e, quindi, sulla **condanna della controparte a versare l'onorario**.

A questa conclusione non ostano le sentenze Baštová ([causa C-432/15 del 10 novembre 2016](#)) e Tolsma ([causa C-16/93 del 3 marzo 1994](#)).

La **sentenza Tolsma** riguardava il caso di un musicista di strada, al quale i passanti davano del denaro senza essere obbligati contrattualmente. La Corte ha ritenuto determinante il fatto che i passanti non avessero chiesto che il musicista suonasse per loro; inoltre, **essi versavano le somme** non già in funzione della prestazione musicale, ma **per motivi soggettivi**, per esempio per una **questione di simpatia**. Tali oblazioni – sempre secondo la Corte – sono infatti essenzialmente volontarie (o gratuite) e aleatorie.

La fattispecie oggetto della [causa C-744/23](#) in commento **non è equiparabile** al caso oggetto della sentenza Tolsma. La parte soccombente, infatti, non paga in funzione di motivazioni personali o in base a considerazioni di simpatia. Il pagamento effettuato dal soggetto soccombente, inoltre, non è né volontario né aleatorio, essendo **determinato, nell'an e nel quantum, dalla Legge**.

La **sentenza Baštová**, invece, verteva sulla questione se **il premio del vincitore di una gara ippica** potesse essere considerato come il **corrispettivo della prestazione resa dal vincitore stesso**. La Corte ha risposto in senso negativo, motivando tale conclusione in considerazione della circostanza che l'ottenimento del premio dipendeva dal **conseguimento di un determinato risultato** al termine della competizione ed era **sottoposto a una certa alea**. Quest'ultima dovrebbe escludere l'esistenza di un nesso diretto tra la messa a disposizione del cavallo e la vincita del premio, in quanto l'esistenza di una prestazione deve essere **valutata oggettivamente** e deve sussistere a **prescindere delle finalità e dai risultati dell'operazione**.

Nel caso di specie, come osservato dall'Avvocato generale nelle conclusioni dell'8 maggio 2025, l'alea relativa al corrispettivo si manifesta **esclusivamente in relazione all'importo dell'imposta e al momento della sua esigibilità**, ma non in relazione all'esistenza di una prestazione di servizi a titolo oneroso.

Sotto questo aspetto, **onorari variabili** (per esempio il 10% di un prezzo di acquisto ancora

incerto), **onorari subordinati a determinate condizioni** (per esempio onorari basati sull'esito della causa) o **onorari fittizi** (in assenza di un accordo concreto, la Legge presume, tramite una finzione, che sia stato pattuito l'onorario abituale) non incidono, **nonostante l'alea a essi connessa**, sull'esistenza di una prestazione di servizi a titolo oneroso, per la quale **viene pagato il rispettivo onorario**.

La conclusione nella sentenza Bařtová è corretta, in quanto **il premio non fa riferimento a un'attività (la partecipazione alla corsa), bensì costituisce unicamente la ricompensa per la vittoria**, che però non è una prestazione di servizi che il vincitore può procurare a un altro soggetto. È questo che distingue il premio dal compenso per la partecipazione a una corsa. La **partecipazione a una corsa** può costituire una **prestazione nei confronti dell'organizzatore**, qualora quest'ultimo versi un **compenso per la partecipazione**.

Per le considerazioni esposte, la Corte ha affermato che lo **studio legale ha fornito al cliente una prestazione soggetta a imposta** ed è, pertanto, **tenuto a riscuotere l'IVA e a versarla all'Erario**, con la conseguenza che la **parte soccombente è parimenti tenuta a versare l'imposta allo studio legale**.